



# COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA

PROVINCIA DI TREVISO

P. I.V.A. 00571430263

Cod. Fisc. 80009250269



**COPIA**

**3^ AREA – Programmazione e gestione opere pubbliche e patrimonio comunale**

**DETERMINAZIONE N. 770 DEL 27-12-2022**

**OGGETTO: NGEU PNRR M2 C4 I2.2 - CUP I71B19000820004 - LAVORI DI "COLLEGAMENTO CICLOPEDONALE SAN BIAGIO CAVRIÈ". DETERMINAZIONE A CONTRARRE - CIG 9569420732.**

## **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

### **PREMESSO che:**

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 184 del 11.11.2019 è stato approvato il Progetto di fattibilità tecnico economica dell'opera di "Collegamento ciclopedonale San Biagio - Cavriè" presentato dal tecnico incaricato, ing. Bruno Bisiol di San Donà di Piave (TV), per l'importo complessivo di € 430.000,00;
- il CIPE ha assegnato all'opera il CUP I71B19000820004;
- il Comune di San Biagio di Callalta, ai sensi dell'art. 1, comma 139 e seguenti della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, ha inoltrato richiesta di contributo statale per l'anno 2021 per l'intervento di cui all'oggetto che, con Decreto del Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione Centrale per la Finanza locale del 23.02.2021, è stato ammesso in graduatoria ma non finanziato;
- la Legge n. 108/2021 di conversione del decreto-legge n. 77/2021 ha individuato le misure di applicazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con Decreto del 06.08.2021, ha assegnato, in particolare, al Ministero dell'Interno la Missione 2: rivoluzione verde e transizione ecologica; Componente C4: tutela del territorio e della risorsa idrica; investimento 2.2: interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni, all'interno della quale sono confluite le linee di intervento di cui all'art. 139 e ss. della Legge n. 145/2018 e di cui all'art. 1, commi 29 e ss. della Legge n. 160/2019;
- il Comune in data 10.09.2021 ha confermato la richiesta del contributo di cui sopra al Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione Centrale per la Finanza locale che, con nota in atti al n. 19895 del 08.09.2021, rendeva nota la possibilità di scorrimento della graduatoria delle opere ammissibili a contributo per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio. Anno 2021 – finanziabile con risorse nel 2022;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 18.10.2021 è stata approvata la variazione al programma triennale dei lavori pubblici 2021/2023 con la quale, in ragione del Contributo Statale per l'annualità 2022, è stata posticipata all'annualità 2022 l'opera relativa ai lavori di "Collegamento ciclopedonale San Biagio - Cavriè";
- con Decreto del Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione Centrale per la Finanza locale datato 08.11.2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 22.11.2021, è stato formalmente assegnato al Comune di San Biagio di Callalta il contributo di € 430.000,00 per l'intervento indicato in oggetto;

- il suddetto decreto stabilisce le modalità operative per l'affidamento dei lavori ed il monitoraggio degli stessi ed in particolare prevede che l'affidamento dei lavori debba avvenire entro il 22.12.2022, come da proroga di cui alla Legge n. 15/2022. Qualora l'Ente beneficiario, per espletare le procedure di selezione del contraente, si avvalga degli istituti della Centrale Unica di Committenza il termine di cui sopra è aumentato di tre mesi quindi fino al 22.03.2023;
- con Decreto n. 9 del 23.12.2021 il Sindaco ha nominato l'arch. Giovanni Barzazi quale titolare di posizione organizzativa della 3<sup>a</sup> Area, attribuendogli le funzioni di cui all'art. 107 del D. Lgs. 267/2000, tra le quali deve intendersi, ai sensi dell'art. 5 co. 2 della Legge 241/1990, che siano ricomprese anche quelle di R.U.P. ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016, in quanto non espressamente ad altri delegate;
- con Determinazione n. 40 del 24.01.2022 è stato affidato all'ing. Bruno Bisiol C.F. BSLBRN68H10H823R, dello Studio di Ingegneria Bisiol Bruno con sede a San Donà di Piave (VE) in Galleria Progresso 11/3 P.I. 03235210279 l'incarico professionale per la redazione del progetto definitivo/esecutivo dell'opera di "Collegamento ciclopedonale San Biagio - Cavriè" per l'importo complessivo di € 430.000,00;
- a causa dell'aumento dei prezzi di mercato, l'importo complessivo dell'opera in questione è passato da € 430.000,00 ad € 550.000,00 e tale modifica è stata recepita nella variazione al programma triennale dei lavori pubblici 2022/2024 approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 26.05.2022;
- con Deliberazione n. 5 in data 10.02.2022 il Consiglio Comunale ha adottato la variante n. 4 al Piano degli Interventi, ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 11/2004, al fine di conseguire la conformità urbanistica delle opere pubbliche tra le quali anche quella in oggetto;
- con Deliberazione n. 26 del 26.05.2022 il Consiglio Comunale ha approvato la variante n. 4 al Piano degli Interventi, ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 11/2004, per la realizzazione delle opere pubbliche;
- con l'approvazione della variante urbanistica è divenuto efficace il "vincolo preordinato all'esproprio" sulle aree da acquisire per la realizzazione degli interventi di progetto;
- il D.P.C.M. 28.07.2022, pubblicato in G.U. n. 213 del 12.09.2022, ha previsto, in favore degli Enti Locali, l'assegnazione diretta, per alcune linee di investimento del PNRR, di un contributo aggiuntivo per fronteggiare i maggiori costi derivanti dall'aggiornamento dei prezzari utilizzati nelle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate nell'arco temporale dal 18.05.2022 al 31.12.2022;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 179 del 17.10.2022 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di Collegamento ciclopedonale San Biagio - Cavriè" presentato dall'ing. Bruno Bisiol dello Studio di Ingegneria Bisiol Bruno con sede a San Donà di Piave (VE) in Galleria Progresso 11/3 P.I. 03235210279, in atti al prot. n. n. 10557 del 16.05.2022 ed integrato al prot. n. 19808 del 15.09.2022, per un importo complessivo di € 550.000,00, di cui € € 410.000,00 per "Lavori a base d'asta" e "oneri per la sicurezza" ed € 140.000,00 per "Somme a disposizione dell'Amministrazione";
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 07.11.2022 è stata approvata la variazione al programma triennale delle opere pubbliche 2022/2024, nell'annualità 2022, modificando la forma di finanziamento dell'opera denominata "Collegamento ciclopedonale San Biagio - Cavriè" incrementando l'importo del contributo già assegnato del 10% come da D.P.C.M. 28 luglio 2022 per un totale di € 473.000,00;

**CONSIDERATO** che:

- al fine di usufruire dell'incremento del 10% del contributo assegnato per l'intervento in oggetto si rende necessario avviare la procedura di gara entro il 31.12.2022;
- l'art. 1, comma 2 lett. b) della Legge 11 settembre, n. 120, come modificato dalla Legge n. 108/2021, prevede che i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro siano affidati secondo la procedura negoziata, senza bando, di cui all'art. 63 del D. Lgs. 50/2016 previa consultazione di almeno cinque operatori economici che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;
- il Comune di San Biagio di Callalta dispone di un elenco di operatori economici da invitare nel caso di affidamento di lavori pubblici tramite affidamento diretto e procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettere a) b) e c) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 che viene periodicamente aggiornato;

- il ricorso all'Elenco costituisce indirizzo generale per l'affidamento dei lavori nei limiti e per le finalità di cui alla disciplina del Codice dei Contratti e viene utilizzato per l'espletamento delle procedure di gara nel pieno rispetto dei principi enunciati dal combinato disposto degli art. 30 comma 1 e art. 36 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità e rotazione;

**EVIDENZIATO** che, in relazione a quanto previsto dall'art. 37, comma 4 del D. Lgs. 50/2016 ex art. 33, comma 3, del D. Lgs. 163/2006 è stata individuata nella Federazione dei Comuni del Camposampierese la Stazione Appaltante giusta convenzione in data 07.04.2021 rep. n. 7905;

**ATTESO** che la gara verrà gestita dalla Centrale di Committenza integralmente in forma telematica, ex art. 58 del D. Lgs. 50/2016, ricorrendo alla piattaforma telematica <https://fcc.tuttogare.it>;

**ATTESO** che anche l'Istituto per la Finanza e l'Economia Locale (IFEL), Fondazione Anci (Associazione Nazionale dei Comuni Italiani), ha evidenziato che "dall'analisi e dalla conoscenza dei rispettivi territori, le stazioni appaltanti possono individuare aree e comparti ottimali ai fini della migliore selezione delle imprese da invitare in base alle dislocazione territoriale; la presenza di imprese legate al territorio tra quelle invitate a presentare offerta può facilitare il raggiungimento degli obiettivi di velocizzazione degli affidamenti e della successiva esecuzione degli appalti";

**VISTA** la attuale crisi derivante dal caro materiali, a causa della quale si può affermare che la presenza di imprese legate al territorio tra quelle invitate, non solo può facilitare la velocizzazione degli affidamenti e dell'esecuzione, ma può determinare la buona riuscita non solo della procedura ma anche dell'esecuzione stessa; ciò visto l'aumentare delle procedure deserte, nonché delle richieste di risoluzione contrattuale per eccessiva onerosità a cui si assiste negli ultimi mesi;

**CONSIDERATO**, in merito all'aspetto della «diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate» introdotto dalla normativa in parola in riferimento alla selezione delle imprese da invitare alle procedure negoziate in deroga allo scopo di facilitare gli investimenti nel contesto emergenziale, alla luce delle indicazioni operative contenute nel documento 20/239/CR5a/C4 della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 17.12.2020, quanto segue:

- l'art. 114 della Costituzione, suddivide l'Italia nei diversi livelli di dislocazione territoriale: Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato;
- l'appalto di cui al presente provvedimento può, a ragion veduta, ritenersi privo di interesse transfrontaliero sia per il suo ridotto valore rispetto alle soglie comunitarie, sia per la specificità dei lavori da eseguirsi che sono elementi sicuramente non idonei ad attrarre l'interesse di operatori economici esteri;
- In particolar modo, per un contratto come quello in parola, assumono rilevanza i costi organizzativi legati allo spostamento e alla distanza territoriale, nel senso che la distanza dal luogo di esecuzione inciderebbe sulle spese generali in modo significativo, assumendo una rilevanza essenziale sull'aumento dei costi per l'esecuzione, in quanto, risulta evidente che costi di trasferta, pasti, pernottamento e organizzazione ex novo della rete dei fornitori e subappaltatori in un territorio non usuale per l'appaltatore, configurano un'idoneità operativa non competitiva rispetto a ditte radicate sul territorio, con la necessità di erodere il margine di utile potenziale al fine di poter formulare un ribasso competitivo con gli altri operatori economici, arrivando fino alla riduzione della qualità delle lavorazioni al fine di non eseguire le prestazioni in perdita e comunque ridurre gli spostamenti di personale in un contesto emergenziale complicato;
- la scelta delle imprese da invitare alla gara non può prescindere dalla valutazione dei seguenti aspetti:
  - o caratteristiche del lavoro oggetto dell'appalto in parola;
  - o importo dell'appalto;
  - o luogo di esecuzione;
  - o incidenza dei costi organizzativi legati alla distanza dal luogo di esecuzione;
  - o assenza della rilevanza transfrontaliera del contratto di cui trattasi;

**ATTESO** che ai sensi dell'articolo 192, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000:

- il fine del contratto è la realizzazione del collegamento ciclopedonale San Biagio – Cavriè;
- oggetto del contratto: lavori di costruzione di cui al CPV 45233162-2;

- l'importo dei lavori in appalto è di € 410.000,00 (IVA esclusa) di cui € 398.500,00 per l'esecuzione dei lavori, € 11.500,00 per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ed € 140.000,00 per le somme a disposizione dell'ente;
- il termine di esecuzione dei lavori è di 230 (duecentotrenta) giorni naturali successivi e continui decorrenti dalla data del verbale di consegna;
- la direzione dei lavori sopraccitati è affidata all'ing. Bruno Bisiol dello Studio di Ingegneria Bisiol Bruno di San Donà di Piave (VE);
- il contratto verrà stipulato ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. con atto pubblico amministrativo;
- le clausole contrattuali sono contenute nello schema di contratto e nel Capitolato speciale d'appalto (nel quale è disciplinata anche la revisione prezzi ai sensi dell'art. 29 D.L. 4/2022) approvati con Deliberazione di Giunta Comunale n. 179 del 17.10.2022;
- il CUP acquisito per l'opera è il seguente: I71B19000820004;
- il CIG acquisito è il seguente: 9569420732;

**VISTO** l'art. 1, comma 3 della Legge n. 120/2020, che prevede che le Stazioni appaltanti procedano, a loro scelta, all'aggiudicazione dei contratti di cui all'art. 1, co. 2, lett. b) della Legge medesima, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso;

**RITENUTO** opportuno, tenuto conto della natura delle opere oggetto d'appalto che prevedono l'esecuzione di interventi ben definiti e dettagliati negli elaborati di progetto, in cui sono descritte tutte le caratteristiche e condizioni delle prestazioni, di adottare quale criterio di aggiudicazione dei lavori quello del minor prezzo;

**RITENUTO** pertanto, alla luce di quanto sopra evidenziato e delle caratteristiche dell'appalto oggetto del presente provvedimento:

- di aggiudicare l'appalto dei lavori di cui trattasi, mediante procedura negoziata ai sensi del combinato disposto degli articoli 36, comma 2, lett. c-bis) del D. Lgs. 50/2016, come oggi derogato dall'art. 1, comma 2, lett. b) della L. 120/2020 e dall'art. 51, comma 1, lett. a), punto 2.2 del D.L. 77/2021;
- di adottare, quale criterio di aggiudicazione dell'appalto, quello del «prezzo più basso», ai sensi dell'art. 1, comma 3, della L. 120/2020, con esclusione automatica dalla gara, ai sensi dell'art. 97, comma 8, del D. Lgs. 50/2016, delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, comma 2 del medesimo D. Lgs. 50/2016;
- inoltre di invitare alla procedura negoziata per l'affidamento dei lavori in parola le n. 7 (sette) imprese scelte tra quelle iscritte nell'elenco a disposizione del Comune ed in possesso della qualificazione nella categoria prevalente OG 3 per una classifica non inferiore alla II;
- di dare atto che la scelta degli operatori economici di cui sopra è avvenuta tenendo in debito conto il principio di rotazione degli inviti ribadito dall'art. 1 comma 2 lett. b) della L. 120/2020;
- di incaricare la Federazione dei Comuni del Camposampierese, in qualità di Centrale di Committenza ai sensi dell'art. 37, comma 4, del D. Lgs. 50/2016, sulla base della convenzione in precedenza richiamata, di espletare le successive fasi della procedura di gara, ivi inclusa l'aggiudicazione, secondo quanto previsto dalla convenzione su richiamata;
- di non suddividere l'appalto in lotti, come previsto dall'articolo 51 comma 1 D. Lgs. 50/2016, alla luce dell'interconnessione, dell'omogeneità e complessità delle lavorazioni oggetto di appalto che, in caso di suddivisione in lotti, renderebbero antieconomico e non efficiente la sua esecuzione e del fatto che non vi è alcuna preclusione alla partecipazione alla gara da parte delle piccole/micro imprese;

**RICHIAMATO** l'art. 105, comma 2 e comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016, come modificato dal 01.11.2021, dall'art. 49, comma 1, lett. a) della L. n. 108/2021, il quale stabilisce che le prestazioni e le lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell'aggiudicatario, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, l'aggiudicatario deve eseguire le lavorazioni ricomprese nella categoria prevalente «OG3» per una quota non inferiore al 51% (cinquantuno per cento) del valore della categoria stessa;

**EVIDENZIATI**, rispetto a quanto previsto dall'art. 47, commi 4, 5 e 7 della L. 108/2021 e dal Decreto 7 dicembre 2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le pari

opportunità, i seguenti aspetti peculiari del contratto e della procedura per l'appalto di cui al presente provvedimento:

- trattasi di appalto di lavori pubblici, lo stesso è soggetto all'applicazione dell'art. 84 del D. Lgs. 50/2016, che impone un sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici, che vieta l'introduzione di qualsiasi altro sistema di qualificazione diverso dal possesso di regolare attestazione SOA;
- per l'ottenimento dell'attestazione SOA, gli operatori economici devono possedere i requisiti d'ordine speciale previsti dall'art. 79, comma 1, del DPR 207/2010, ossia:
  - a) adeguata capacità economica e finanziaria;
  - b) adeguata idoneità tecnica e organizzativa;
  - c) adeguata dotazione di attrezzature tecniche;
  - d) adeguato organico medio annuo.
- il possesso dell'attestazione SOA, pertanto, attesta che l'operatore economico qualificato è già in possesso, al momento della presentazione dell'offerta, sia di una «*struttura tecnica ed organizzativa*», sia di un «*adeguato organico*», ossia non impone alle imprese concorrenti alcun obbligo, in caso di aggiudicazione, di assumere personale per l'esecuzione del contratto, essendo già in possesso di tutte le risorse necessarie;

**DATO ATTO** quindi che, salvo violare le norme di qualificazione delle imprese, violare i principi di libera concorrenza, proporzionalità e non discriminazione e compromettere l'efficienza, l'economicità, la qualità dei lavori, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche:

- non è in alcun modo possibile imporre ai concorrenti invitati alla gara l'obbligo di assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto;
- non è possibile introdurre ulteriori requisiti premiali dell'offerta, diversi dal prezzo, orientati a promuovere l'imprenditoria giovanile, l'inclusione lavorativa delle persone disabili, la parità di genere e l'assunzione di giovani, con età inferiore a trentasei anni, e donne;

**RITENUTO**, alla luce delle caratteristiche peculiari dell'affidamento sopra meglio descritte, di avvalersi delle deroghe ammesse dall'art. 47 comma 7, della L. 108/2021, dando atto che l'appalto di cui al presente provvedimento è escluso dall'inserimento delle clausole previste dall'art. 47, comma 4 e comma 5 della L. 108/2021;

**ATTESO** che:

- per l'espletamento delle procedure di gara è stato generato il CIG n. 9569420732 e che, pertanto, è dovuto un contributo da versare all'ANAC pari ad € 225,00;
- in conformità a quanto indicato all'art. 8 – Tipologia di appalto n. 1 - della Convenzione sottoscritta con la Federazione dei Comuni del Camposampierese è dovuta la somma complessiva di € 2.000,00 quale contributo per lo svolgimento della gara;

**RICHIAMATA** inoltre la Deliberazione di Giunta Comunale n. 225 del 21.12.2018 con la quale è stato approvato il "Regolamento per la ripartizione del fondo di incentivazione per le funzioni tecniche disposto dall'art. 113 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50" ed in particolare l'art. 6 che attribuisce le percentuali relative alle prestazioni svolte, per la ripartizione del totale dell'incentivo;

**RITENUTO** di:

- procedere all'impegno di spesa del fondo incentivante disposto dall'art. 113 del D. Lgs. 50/2016 per l'importo complessivo di € 3.116,00 che andrà ripartito secondo quanto disciplinato dall'art. 6 del Regolamento approvato con D.G.C. n. 225/2018;
- individuare quali collaboratori, ai sensi del vigente regolamento comunale per la ripartizione del fondo incentivante (approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 225/2018), l'Istruttore Tecnico: geom. Annalisa Pavon che costituirà unitamente al R.U.P. il gruppo di lavoro;

**DATO ATTO** che, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio";

**VISTI:**

- la Legge 11 settembre 2020, n. 120 ed in particolare l'art. 1, comma 2 lett. b), come modificato dalla Legge n. 108/2021;

- l'art. 32 (Fasi delle procedure di affidamento), l'art. 63 (uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara) l'art. 95, comma 4 lett. a) (Criterio del prezzo più basso), l'art. 97 comma 8 e l'art. 113 del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 – Codice dei Contratti;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 05.10.2010 n. 207 - Regolamento in materia di lavori pubblici, per la parte ancora in vigore;
- l'art. 107 (Funzioni e responsabilità della dirigenza), l'art. 183 (Impegno di spesa), l'art. 191 (Regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese) e l'art. 192 (Determinazioni a contrattare e relative procedure), del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
- lo Statuto Comunale e il vigente Regolamento di contabilità;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 204 del 30.12.2021, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024 e successiva modifica ed integrazione con Deliberazione di Giunta Comunale n. 66 del 26.04.2022 e successive modifiche;
- il Decreto del Sindaco n. 9 del 23.12.2021 di conferma nomina del Titolare della Posizione Organizzativa della 3<sup>a</sup> Area;
- gli allegati pareri preventivi espressi ai sensi dell'art. 147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;

### **DETERMINA**

1. **DI AVVIARE**, per le motivazioni espresse in premessa e che si intendono qui richiamate, ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, la procedura per l’affidamento dei lavori di “NGEU PNRR M2 C4 I2.2 - CUP I71B19000820004 - Collegamento ciclopedonale San Biagio - Cavriè” – CIG 9569420732.
2. **DI STABILIRE** ai sensi ex art. 192 del D. Lgs. 267/2000 e art. 32, comma 2, D. Lgs. del 50/2106 quanto segue:
  - il fine del contratto è la realizzazione del collegamento ciclopedonale San Biagio – Cavriè;
  - oggetto del contratto: lavori di costruzione di cui al CPV 45233162-2;
  - l’importo dei lavori in appalto è di € 410.000,00 (IVA esclusa) di cui € 398.500,00 per l’esecuzione dei lavori, € 11.500,00 per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta ed € 140.000,00 per le somme a disposizione dell’ente;
  - il termine di esecuzione dei lavori è di 230 (duecentotrenta) giorni naturali successivi e continui decorrenti dalla data del verbale di consegna;
  - la direzione dei lavori sopraccitati è affidata all’ing. Bruno Bisiol dello Studio di Ingegneria Bisiol Bruno di San Donà di Piave (VE);
  - il contratto verrà stipulato ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. con atto pubblico amministrativo;
  - le clausole contrattuali sono contenute nello schema di contratto e nel Capitolato speciale d’appalto (nel quale è disciplinata anche la revisione prezzi ai sensi dell’art. 29 D.L. 4/2022) approvati con Deliberazione di Giunta Comunale n. 179 del 17.10.2022.
3. **DI AGGIUDICARE** l’appalto dei lavori di cui trattasi, mediante una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 1 comma 2, lett. b) della L. 120/2020, come modificato dall’art. 51, comma 1, lett. a), punto 2.2 del D.L. 77/2021, che deroga fino al 30.06.2023 l’articolo 36, comma 2, lett. c), D. Lgs 50/2016.
4. **DI ADOTTARE**, quale criterio di aggiudicazione dell’appalto, quello del Minor Prezzo, determinato mediante ribasso su importo a base d’appalto, ai sensi dell’art. 1 comma 3 della L. 120/2020 con esclusione automatica dalla gara, ai sensi dell’art. 97, comma 8, del D. Lgs. 50/2016, delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97, comma 2 del medesimo D. Lgs. 50/2016.
5. **DI INVITARE** alla procedura negoziata complessivamente n. 7 (sette) imprese in possesso dei requisiti di cui all’art. 92 del D.P.R. 207/2010, scelte tra quelle iscritte nell’elenco di operatori economici del Comune di San Biagio di Callalta, sulla base della loro operatività ed in possesso di adeguata qualificazione in termini di possesso di attestazione SOA.
6. **DI NON RENDERE** pubblico l’elenco di cui sopra sino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, ai sensi dell’art. 53 del D. Lgs. 50/2016.

7. **DI GARANTIRE** ai concorrenti l'accesso immediato e costante a copia completa del progetto esecutivo, durante tutto il periodo di pubblicazione della lettera invito.
8. **DI DARE ATTO** che viene garantito il principio di rotazione degli inviti.
9. **DI STABILIRE** di non suddividere l'appalto in lotti, come previsto dall'articolo 51 comma 1 D. Lgs. 50/2016, per le motivazioni meglio descritte in premessa.
10. **DI INCARICARE** la Federazione dei Comuni del Camposampierese, in qualità di Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 37, comma 4, del D. Lgs. 50/2016 (ex art. 33 del D. Lgs. 163/2006), sulla base della convenzione in precedentemente richiamata, ad espletare le successive fasi della procedura di gara, ivi inclusa l'aggiudicazione dell'appalto.
11. **DI STABILIRE**, ai sensi dell'art. 105, comma 2 e comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016, come modificato dal 01.11.2021, dall'art. 49, comma 1, lett. a) della L. n. 108/2021, che le prestazioni e le lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell'aggiudicatario, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, nella categoria prevalente «OG3» devono essere eseguite per una quota non inferiore al 51% (cinquantuno per cento) del valore della categoria stessa.
12. **DI DARE ATTO** che gli interventi in oggetto comportano un quadro economico complessivo di € 550.000,00 e la spesa viene finanziata come segue:
  - € 473.000,00 finanziamento dell'Unione Europea NextGenerationEU al Capitolo 3488.00 "PNRR M2C4 – Investimento 2.2 – CUP I71B19000820004: REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE CAVRIE";
  - € 77.000,00 finanziamento con mezzi propri al Capitolo 3488.01 "REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE CAVRIE".
13. **DI STABILIRE**, per le motivazioni meglio descritte in premessa, che l'appalto di cui al presente provvedimento è escluso dall'inserimento delle clausole previste dall'art. 47, comma 4 e comma 5 della L. 108/2021.
14. **DI IMPEGNARE E LIQUIDARE** la somma di € 225,00 quale contributo di gara in favore dell'A.N.A.C. con imputazione della spesa al Capitolo 3488.00 "PNRR M2C4 – Investimento 2.2 – CUP I71B19000820004: REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE CAVRIE" – gestione competenza che trova capienza tra le Somme a disposizione dell'Amministrazione del Quadro economico dell'opera approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 179 del 17.10.2022.
15. **DI IMPEGNARE E LIQUIDARE**, in conformità a quanto indicato all'art. 8 – Tipologia di appalto n. 1 - della Convenzione sottoscritta con la Federazione dei Comuni del Camposampierese la somma complessiva di € 2.000,00 quale contributo per lo svolgimento della gara con imputazione della spesa al Capitolo 3488.00 "PNRR M2C4 – Investimento 2.2 – CUP I71B19000820004: REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE CAVRIE" – gestione competenza che trova capienza tra le Somme a disposizione dell'Amministrazione del Quadro economico dell'opera approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 179 del 17.10.2022.
16. **DI DARE ATTO** che il Responsabile unico del procedimento è l'arch. Giovanni Barzazi, responsabile della 3<sup>a</sup> Area – Programmazione e Gestione Opere Pubbliche e Patrimonio.
17. **DI IMPEGNARE** l'importo complessivo di € 3.116,00 quale fondo incentivante disposto dall'art. 113 del D. Lgs. 50/2016 che andrà ripartito secondo quanto disciplinato dall'art. 6 del Regolamento approvato con D.G.C. n. 225/2018, con imputazione della spesa al Capitolo 3488.00 "PNRR M2C4 – Investimento 2.2 – CUP I71B19000820004: REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE CAVRIE" – gestione competenza che trova capienza tra le Somme a disposizione dell'Amministrazione del Quadro economico dell'opera approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 179 del 17.10.2022.
18. **DI INDIVIDUARE** quali collaboratori, ai sensi del vigente regolamento comunale per la ripartizione del fondo incentivante (approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 225/2018), l'Istruttore Tecnico: geom. Annalisa Pavon che costituirà unitamente al R.U.P. il gruppo di lavoro.

19. **DI DARE ATTO** che, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio".
20. **DI PROVVEDERE** alla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi.

S. Biagio di Callalta, li 27-12-2022

Il Responsabile del Servizio  
F.to Arch. Giovanni Barzazi

---

### SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE: si attesta la copertura Finanziaria della spesa in oggetto del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti degli artt. 151, comma 4 e 153 comma 5 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".  
La determinazione di impegno è pertanto esecutiva.

S. Biagio di Callalta, li

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
F.to Rag. Fiorangela Rocchetto

---

### PUBBLICAZIONE

Pubblicata al n° dal            al



# COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA

PROVINCIA DI TREVISO

P. I.V.A. 00571430263

Cod. Fisc. 80009250269



**Determinazione n. 770 del 27-12-2022**

**OGGETTO: NGEU PNRR M2 C4 I2.2 - CUP I71B19000820004 - LAVORI DI "COLLEGAMENTO CICLOPEDONALE SAN BIAGIO CAVRIE".  
DETERMINAZIONE A CONTRARRE - CIG 9569420732**

---

## PARERI PREVENTIVI

### **Parere di regolarità tecnica**

Visto l'art. 49 comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Visto il provvedimento Sindacale n. 9 del 23.12.2021 di conferma nomina del Titolare della Posizione Organizzativa.

Esprime parere: **Favorevole**

S. Biagio di Callalta, lì 27-12-2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Arch. Giovanni Barzani

### **Parere di regolarità contabile**

Visto l'art. 49 comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Visto il provvedimento Sindacale n. 8 del 23.12.2021 di conferma nomina del Titolare della Posizione Organizzativa.

Esprime parere: **Favorevole**

S. Biagio di Callalta, lì 27-12-2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Rag. Fiorangela Rocchetto